

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

PROVINCIA DI PALERMO

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dr. Manlio Scafidi)

Allegat... alla delibera

C.C.
G.M.

N. 60 del 11.9.99

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Albo n. 450/99
Comune di Isola delle Femmine
Provincia di Palermo

Publicato il presente avviso all'Albo Pretorio di
questo Comune
dal 11-12-99 al 2-1-2000
Isola delle Femmine

Il Messo Comunale



Modificato
giunta delibera
C.C. n. 32 del
6-9-1999
Rimodificato
giunta delibera
C.C. n. 59 del
23-5-2000

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento, predisposto in applicazione dello Statuto di questo Comune, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio Comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri.
2. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di tutta l'attività dell'Ente. Le competenze, così come le varie funzioni dei consiglieri, sono previste dal vigente Ordinamento EE.LL., così come integrato e modificato dalle LL.RR. 48/91, 7/92, 26/93 e art. 4, 2° comma della L.R. 20.8.1994, n. 32, nonché dallo Statuto e dal presente Regolamento.
3. L'attività del Consiglio e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, funzionalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
4. Le determinazioni su situazioni o questioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, sono adottate dal Presidente, ispirandosi ai detti principi nel rispetto delle citate norme, udito il parere del Segretario Comunale.

ART. 2

NORME DI RIFERIMENTO

1. Le norme di riferimento che regolano l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio Comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri sono: il vigente ordinamento EE.LL., le LL.RR. 48/91, 7/92 e 26/93, le altre leggi vigenti in materia, le leggi nazionali richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia, e lo statuto comunale.
2. Nell'applicazione del vigente Regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di riferimento; inoltre, le presenti norme saranno disapplicate, in attesa di un loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.

ART. 3 INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del presente regolamento dovranno essere tenuti presenti i principi enunciati al precedente articolo 1 e le norme richiamate al precedente articolo 2.
2. Le eccezioni sollevate durante l'adunanza dai Consiglieri Comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'Ordine del Giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli, se necessario, sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al successivo quarto comma.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al Presidente.
4. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei capigruppo.
5. Qualora nella Conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
6. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni. Della stessa viene fatta annotazione a margine del relativo articolo del presente regolamento.

CAPO II
LE ADUNANZE

ART. 4

SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale, nell'aula all'uopo destinata nella quale, oltre ai posti per il Presidente, per i Consiglieri e per il Segretario, devono essere riservati i necessari posti per il Sindaco e per i componenti la Giunta.
2. Nella stessa sala, uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.
Se possibile, apposito spazio, in posizione idonea a consentire il miglior esercizio della loro attività, è assegnato ai rappresentanti degli organi d'informazione.
3. Le riprese televisive devono essere espressamente autorizzate dal Presidente.
4. Durante le sedute, possono avere accesso nella parte riservata ai Consiglieri, oltre ai Consiglieri stessi, ai componenti la Giunta, al Segretario ed ai dipendenti in servizio, soltanto le persone delle quali è stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente, in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.
5. Su proposta del Sindaco o su propria determinazione, il Presidente può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, ma sempre nell'ambito del territorio del Comune, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno, la solidarietà o la partecipazione della comunità.
6. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Per le riunioni da tenersi fuori della sede comunale, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
7. Il giorno in cui si tiene l'adunanza, all'esterno della sede viene esposta la bandiera nazionale.

ART. 5

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche e, nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistervi in silenzio, mantenendo un contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi commento o segno di approvazione o disapprovazione.
2. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che implicino apprezzamento o giudizi sulle qualità o sul comportamento di persone od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
4. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni su moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente chiude la discussione senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri, può deliberare, a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.
5. Durante le adunanze segrete, possono restare in aula, oltre ai Componenti del Consiglio, al Sindaco o Assessore in sua rappresentanza e al Segretario comunale, il Vice Segretario e il responsabile dell'Ufficio di Segreteria, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 6

ADUNANZE "APERTE"

1. In presenza di particolari condizioni previste dallo statuto o di rilevanti motivi d'interesse della comunità su richiesta del Sindaco o su propria determinazione, sentita la conferenza dei capigruppo, il Presidente può convocare il Consiglio Comunale in adunanza "aperta", nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art.4 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle Circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale, non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune. Dell'adunanza può essere redatto un sommario processo verbale.

CAPO III

I CONSIGLIERI

ART. 7

MANDATO ELETTIVO

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro entrata e durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune, la loro posizione giuridica e le indennità sono regolati dalla legge, con le specificazioni previste dallo statuto.
2. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato ed entrano in carica all'atto della proclamazione. Debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri o di parenti o di affini o di società o associazioni di cui hanno la rappresentanza, e dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi o forniture e appalti.
3. Hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni o organismi di cui fanno parte. Il Presidente ha la facoltà di invitare all'osservanza dei propri doveri i Consiglieri e, in caso di recidiva, di richiamarli prima per iscritto e poi in seduta pubblica del Consiglio.
4. Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati in Consiglio. È esente da responsabilità il Consigliere assente, che non abbia preso parte alla deliberazione, che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
5. Il consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
6. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo del gruppo al quale appartiene il Consigliere assente.
7. Ogni consigliere può richiedere, con lettera diretta al Presidente, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto nella prima adunanza.
8. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.

ART. 8

DIMISSIONE, DECADENZA, RIMOZIONE, SOSPENSIONE

1. Le dimissioni, la decadenza, la rimozione, la sospensione, la surroga sono regolati dalla legge con le specificazioni previste dallo statuto.
2. La decadenza dalla carica di Consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dalla legge e dallo statuto. Verificandosi le condizioni previste, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine assegnato con la contestazione fatta dal Presidente. Prima di dichiarare la decadenza, il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto dall'interessato al Presidente, e decide conseguentemente.
3. Il Presidente, avuta conoscenza di un provvedimento di decadenza o di rimozione, convoca il Consiglio Comunale che ne prende atto e adotta le conseguenti deliberazioni.
4. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità del surrogando.
5. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio stesso.
6. In caso di sospensione, il Presidente, ricevuta copia del provvedimento, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere Comunale sospeso non può esercitare le funzioni connesse e conseguenti a tale carica.

ART. 9

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni di controllo politico-amministrativo sull'attività della Giunta attraverso gli strumenti previsti dalla legge e dallo statuto. Oltre al diritto di richiedere la convocazione del Consiglio, hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto al Consiglio Comunale. Esercitano tale funzione mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'Ordine del giorno del Consiglio, oppure mediante richiesta di un esame e di un dibattito generale.

2. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'Ordine del Giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, sottoscritte dal Consigliere proponente è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette al segretario comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 53 3 55 della Legge 142/1990, e ne informa la Giunta. Il segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Nel caso che la proposta risulti estranea alla competenza del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta all'esame del consiglio Comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio indicando l'oggetto ed il Consigliere proponente.
4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al Presidente entro il secondo giorno antecedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.
6. Le proposte di emendamento pervenute prima dell'adunanza sono immediatamente trasmesse dal Presidente al Segretario Comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario Comunale, il responsabile del servizio, il responsabile della ragioneria, se presenti e se non necessita un esame approfondito, esprimono i pareri di competenza. Quando gli elementi di valutazione da fornire ai sopra indicati funzionari non sono acquisibili nel corso della riunione la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.
7. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni o mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto. Le interrogazioni vanno presentate al Presidente del Consiglio e vengono rivolte per iscritto e firmate dai proponenti al Sindaco o all'Assessore competente.
8. Le interrogazioni sono presentate al Presidente entro il terzo giorno precedente quello stabilito per l'adunanza del Consiglio

9. Se riguardano l'attività del Consiglio, il Presidente è tenuto a dare risposta verbale durante la successiva seduta consiliare; se riguardano l'attività del Sindaco o della Giunta, il Presidente deposita copia dell'interrogazione presso la Segreteria Comunale che provvede a trasmetterla al Sindaco il quale è tenuto a darne risposta scritta entro 30 giorni dal deposito.
10. Nessun Consigliere può presentare più di due interrogazioni o mozioni per la stessa seduta consiliare.
11. Quando l'interrogazione ha carattere urgente, può essere effettuata anche durante l'adunanza subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari e al di là del limite di cui al comma precedente.
12. La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nelle adunanze ordinarie nelle quali non siano posti in esame il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, e deve avvenire secondo l'ordine cronologico di presentazione.
13. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la propria interrogazione, questa s'intende revocata, salvo che il proponente non ne abbia richiesto il rinvio ad altra adunanza.
14. L'interrogazione è sinteticamente illustrata dal proponente dopo di che il Presidente può rispondere direttamente o demandare la risposta all'assessore delegato. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute nel limite di dieci minuti ciascuna.
15. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il limite di cinque minuti.
16. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione e replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
17. Trascorsa un'ora e mezza dall'inizio delle comunicazioni il Presidente fa chiudere la discussione di quella che è al momento in esame e rinvia le altre eventualmente ancora da trattare alla successiva seduta.
18. Se i consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.
19. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e consistono in una proposta tesa alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio, del Sindaco o della Giunta.
La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

CAPO IV
GLI ORGANI CONSILIARI

ART.10
I GRUPPI CONSILIARI

1. Ogni gruppo consiliare deve essere costituito da almeno 1/10, con arrotondamento all'unità superiore, dei Consiglieri assegnati al Consiglio.
2. Il Consigliere o i Consiglieri eletti in una stessa lista hanno diritto a formare un gruppo consiliare.
3. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello espresso dalla lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione scritta di adesione al Gruppo.
4. I Consiglieri che non fanno parte di alcun gruppo sono inclusi d'ufficio nel gruppo misto.
5. Ogni singolo gruppo deve comunicare al Presidente del Consiglio il nome del proprio Capogruppo, non oltre la data di insediamento del Consiglio Comunale.
6. Le variazioni del Capogruppo devono essere tempestivamente comunicate al Presidente del Consiglio.
7. Nel caso di omessa comunicazione è considerato Capogruppo il Consigliere eletto col maggior numero di voti nella lista al quale il gruppo si riferisce e, nel caso di gruppo misto, il Consigliere più anziano per età.

Adde comma 8 prima delibere comunale n. 32199
(1) ART.10 bis

Adde comma 9 prima delibere comunale n. 59/2000
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. Alla conferenza dei capigruppo partecipano il Presidente del Consiglio o il Vicepresidente, che la presiede, nonché un rappresentante di tutti i Gruppi presenti in Consiglio.
2. La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di un capogruppo e negli altri casi previsti dai regolamenti e dalla legge, per essere sentita sulla organizzazione e programmazione dei lavori consiliari.

Sapere giunta dell'area Consiliare n. 59
del 23-6-2000

~~TESTO INTEGRALE DEGLI ARTICOLI
APPROVATI CON LA DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 32/PP~~

All'art. 10 aggiungere il comma 8°, nel testo come segue:

"I Capigruppo consiliari hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, compreso gli atti preparatori in essi richiamati a semplice richiesta verbale diretta al Segretario ed ai dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai settori ed uffici".

All'art. 10 ter aggiungere il comma 3°, nel testo come segue:

"Ogni gruppo consiliare potrà avvalersi per il funzionamento, per recepire gli atti e la documentazione necessaria alle proprie funzioni, se richiesto, anche in via permanente, di un dipendente dell'Amministrazione o anche attraverso proprio incaricato da nominare da parte del Capogruppo consiliare".

Delibera giunta elezioni CORREO
del 11-11-99 n. 1172/9164

%



P.e.e.
[Signature]

ART.10 ter
LOCALI DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Per l'espletamento delle loro funzioni, i gruppi consiliari devono disporre di uno o più locali del Comune, in relazione alle disponibilità esistenti, in modo che sia ad essi consentito di riunirsi e di ricevere il pubblico.
2. I locali devono essere forniti di attrezzature e strutture idonee ed adeguate per il loro funzionamento.

ART.11
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Quando lo Statuto lo prevede, il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, può costituire nel proprio seno Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando, qualora non previsto nello Statuto, la loro composizione numerica con deliberazione adottata nella prima adunanza successiva a quella della presentazione della Giunta.
2. Ciascuna Commissione permanente è presieduta dal Presidente della Commissione, eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal dipendente comunale eventualmente assegnato all'Ufficio del Presidente del Consiglio, o, in mancanza, dal dipendente designato dal Sindaco.
3. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una Commissione di indagine, definendone, nel contempo, l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.
4. Il Consiglio Comunale può nominare delle Commissioni con l'incarico di studiare problemi, piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
5. Come previsto dal primo comma, il Consiglio Comunale può, per l'esercizio delle proprie funzioni, nominare commissioni consultive competenti a rilasciare pareri non vincolanti sulle materie di competenza del Consiglio stesso.
6. La costituzione, la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento delle Commissioni saranno disciplinate da apposito Regolamento.

*(2) Adde Art. 11/e Commissioni di Indagine
Giunta del Liceo con l'Acc. n. 32/99*

Art. 11/e

Commissioni d'inchiesta

1. Su proposta del Presidente, o su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri in carica, il Consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare indagini sulla attività amministrativa del Comune.
2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi in misura proporzionale alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari.
3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, afferenti all'oggetto dell'inchiesta.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza la Commissione può effettuare l'audizione del Sindaco di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio di Revisori dei conti, del Difensore Civico, del Segretario comunale, dei responsabili degli Uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. Le sedute della Commissione d'inchiesta si svolgono di regola in seduta segreta.
6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime i propri orientamenti in merito ai provvedimenti che dovranno essere adottati da altri organi.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

*delegato
 Giunta
 Alessio
 CORSC
 dell'11/1
 1999
 n.
 1112/16*

*Approvato dalla giunta del bene
 Centro Local n. 59 del 23-6-2000*

ART. 12

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. In caso di assenza o impedimento ^① o revoca, il Presidente è sostituito in ogni funzione o potere dal vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza.
3. Il Presidente, o chi lo sostituisce, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dalle norme vigenti in questo Comune e dal presente regolamento.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, sarà cura del segretario Comunale informare e sottoporre al sostituto gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.
5. Per le convocazioni del Consiglio e l'attivazione delle Commissioni, il Presidente si avvale dell'Ufficio di Segreteria; per l'espletamento delle altre funzioni, si avvale delle strutture esistenti nel Comune e del relativo personale che sarà specificatamente distaccato dal sindaco in relazione alle disponibilità degli uffici, oppure temporaneamente incaricato con provvedimento del segretario comunale.

ART. 13

ATTRIBUZIONI E POTERI

1. Al Presidente spetta la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio, l'attivazione delle commissioni consiliari e la presidenza del Consiglio e delle Commissioni. Inoltre, svolge le funzioni previste dallo statuto e dalle vigenti norme regolamentari, comprese le presenti.
2. Provvede al proficuo funzionamento del Consiglio, modera e dirige la discussione e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, con l'assistenza degli scrutatori.
3. Il Presidente dirige il dibattito ed esercita i suoi poteri per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni ed assicurare il rispetto dei diritti delle minoranze e il mantenimento dell'ordine e l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. ha facoltà di sospendere o sciogliere, nei casi previsti dalle vigenti norme, l'adunanza.

① Delib. "civica" v. Dec. Annullamento
CORFO Seg. Centrale del 6.11.87 12
n. 11072/10867

4. Può sollecitare gli adempimenti che dovranno essere sottoposti al Consiglio comunale o chiedere l'intervento del Sindaco o dell'assessore competente su questioni di interesse generale, anche se non di competenza del Consiglio.
5. Può richiamare il Sindaco al rispetto degli adempimenti e dei tempi previsti dalle norme di legge o di regolamento e chiedere chiarimenti direttamente ai responsabili dei servizi sugli argomenti posti o da porre all'Ordine del giorno del Consiglio Comunale.

CAPO V

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 14

CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio si riunisce secondo le modalità dello statuto, integrate dal presente regolamento. La convocazione è disposta dal Presidente in carica, tranne la prima convocazione del Consiglio Comunale neo eletto, che è disposta dal Presidente uscente, come previsto dall'art.19 della L.R. n.7/92.
2. Nel caso di assenza o impedimento o dimissioni del Presidente, la convocazione viene disposta da chi ne fa le veci in base alla legge e allo statuto. Nello stesso modo si provvede quando la convocazione del Consiglio è obbligatoria per legge o per statuto.
3. Esercita le funzioni di Consigliere anziano il membro del Consiglio che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente alla lista di appartenenza.
Al Consigliere anziano spetta la presidenza provvisoria del Consiglio neo eletto fino all'elezione del Presidente.
4. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta, come previsto dallo Statuto e dal presente regolamento, con avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di continuazione della medesima adunanza.
5. Il Consiglio Comunale, come previsto dallo statuto, è di norma convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
6. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria o su determinazione del Presidente, o quando la stessa sia richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri in carica. L'adunanza deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
7. L'avviso di convocazione deve precisare se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario ~~e se viene convocata d'urgenza~~ e se la stessa si tiene su determinazione del Presidente o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi, che devono essere indicati dai richiedenti e valutati dal Presidente rilevanti ed indilazionabili che ne rendono necessaria la riunione.

8. Il Presidente è tenuto a riunire il consiglio comunale in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiama il sindaco o almeno un quinto dei Consiglieri Comunali, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta del Sindaco o dei Consiglieri, indirizzata al Presidente del Consiglio, che viene immediatamente registrata al protocollo generale del Comune.

Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'Ordine del Giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi il sindaco o i Consiglieri richiedenti devono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.

Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, per la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt. 23 e 24 del presente regolamento. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede l'assessore Regionale agli Enti locali a mezzo di Commissario ad acta, in conformità a quanto stabilito dall'O.R.EE.LL.

ART. 15

ORDINE DEL GIORNO

1. Unitamente all'avviso di convocazione, sarà comunicato l'ordine del giorno comprendente l'elenco degli argomenti, indicati con definizioni chiare, specifiche e tali da consentire di individuarne con certezza l'oggetto da trattare.
2. Sono specificati gli argomenti da trattare in seduta segreta; tutti gli altri argomenti elencati si intendono da trattare in seduta pubblica.
3. L'iniziativa delle proposte spetta al Sindaco, agli Assessori, al Presidente ed ai Consiglieri Comunali.
4. L'avviso di convocazione deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di Messo Comunale, che rimette le dichiarazioni di avvenuta consegna alla Segreteria, per essere conservata a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
5. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro 10 giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune al quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità qualora il domiciliatario non provveda al tempestivo recapito di tali documenti.
6. In assenza della designazione di cui al comma precedente, l'avviso sarà affisso all'albo pretorio e copia sarà spedita al domicilio del Consigliere a mezzo di raccomandata posta con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso.

ART. 16

TERMINI DI CONSEGNA

1. L'avviso di convocazione per le adunanze deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
2. Qualora si ravvisino ragioni di necessità e di urgenza tali da rendere indifferibile la trattazione di determinati affari, il Consiglio può riunirsi in sedute straordinarie che determinano la riduzione dei termini di consegna dell'avviso di convocazione ad almeno 24 ore prima della seduta.
3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario, non viene computato il giorno della consegna dell'avviso mentre viene computato quello dell'adunanza.
4. Ne caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'Ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
5. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti nuovi argomenti.
6. I motivi di urgenza della convocazione o dei provvedimenti aggiunti all'Ordine del Giorno debbono essere riscontrati dal Consiglio, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo o anche ad altra data da stabilire.
7. L'eventuale ritardata o irregolare consegna dell'avviso di convocazione è sanata dalla partecipazione del Consigliere all'adunanza consiliare.

ART. 17

PUBBLICAZIONE

1. L'elenco degli argomenti da trattare all'Albo del Comune nei termini di cui al precedente articolo a cura del Segretario Comunale.
2. Copia dell'avviso e dell'Ordine del giorno, a cura del Segretario Comunale, viene inoltrato, nei termini previsti:
 - al Sindaco e agli Assessori;
 - ai Responsabili degli uffici comunali competenti ed ai Revisori dei Conti;
 - alle Forze dell'Ordine;
 - al Difensore Civico.

ART. 18

DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Comunale, o in altro Ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno tre giorni prima dell'adunanza. Detto termine viene ridotto a 24 ore per le adunanze d'urgenza.
2. La consultazione deve essere fatta durante l'orario d'ufficio e, solo per le convocazioni d'urgenza, il Presidente può disporre il prolungamento dell'orario di consultazione.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione consiliare se non sia stata iscritta all'Ordine del Giorno, depositata entro i termini e completata dei pareri di cui agli art.53 e 55 della legge n.142/1990.
4. All'inizio dell'adunanza, le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni Consigliere può consultarli. Eventuali irregolarità formali o ritardi si intendono sanati in assenza di formali contestazioni.
5. Salvo casi eccezionali, debitamente motivati ed espressamente riconosciuti dal Consiglio con apposita votazione, le proposte relative all'approvazione del Bilancio di previsione, del programma triennale OO.PP., del conto consuntivo e, comunque, di tutti gli atti, che necessitano di una preventiva delibera da parte dell'organo esecutivo non possono essere trattati in via d'urgenza.
6. Gli atti di cui al precedente comma devono essere comunicati ai Capigruppo consiliari provvedendo alla trasmissione anche dei provvedimenti adottati.

CAPO VI

LE ADUNANZE

ART.19

VALIDITÀ DELLE ADUNANZE

1. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. Nella seduta di inizio la mancanza del numero legale, da verificarsi al momento della votazione, comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
2. Qualora nella seduta di ripresa non si raggiunga o se raggiunto venga successivamente meno il numero legale, la stessa è rinviata al giorno successivo e alla stessa ora della seduta di inizio. Se le sedute di inizio e di ripresa si siano protratte per oltre 24 dall'inizio, la seduta di prosecuzione è rinviata al giorno successivo e alla stessa ora in cui si è constatata la mancanza del numero legale, con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Per motivi organizzativi il Presidente, dandone verbale comunicazione, può posporre di alcune ore l'inizio della seduta di prosecuzione, specialmente quando il suo inizio dovrebbe avvenire di notte.
3. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di due quinti dei consiglieri in carica, tranne il caso in cui la legge o lo statuto richiedano una maggioranza qualificata. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.
4. La seduta non può iniziare prima dell'ora fissata. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale. In assenza del numero legale il Presidente può disporre adempimenti o comunicazioni per i quali non sono previste votazioni.
5. Dopo l'appello positivo si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la validità delle deliberazioni, il numero legale viene verificato comunque al momento di ogni votazione.
6. I Consiglieri che entrino per la prima volta o che si assentino definitivamente o per la votazione sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale, il quale ne dà atto nel verbale.
7. Il Presidente prima di ogni votazione può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentati, e, se ne ravvisi la necessità disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale dà corso alle previsioni dell'art. 30 della L.R. n.9/86.
8. Di quanto sopra viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti e il nominativo degli assenti al momento della chiusura della riunione.

ART. 20

PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio, con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.
2. Sono tenuti, se richiesti dal Presidente del Consiglio, ad illustrare le proposte dell'esecutivo e a fornire chiarimenti ed informazioni sugli argomenti in discussione. Se non espressamente richiesti il Sindaco o gli assessori non possono intervenire durante la discussione e le dichiarazioni di voto.
3. Qualora il Sindaco o l'Assessore delegato o proponente intendano ritirare o modificare una proposta la richiesta deve essere formalizzata prima dell'inizio della procedura di votazione.

ART. 21

LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio esercita e svolge le funzioni previste dallo statuto e dal presente regolamento anche con interventi per fornire, se espressamente richiesto ed autorizzato dal Presidente, informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione e per esprimere il suo parere di legittimità quando il consiglio intenda assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso, in sede istruttoria, il parere di competenza.
2. Il Segretario, nei casi espressamente previsti dalla legge di impedimento e di astensione, può essere sostituito dal consigliere più giovane per età, escludendo il Presidente ed il Consigliere anziano per voti. Il consigliere che esercita le funzioni di segretario conserva integro il suo diritto di voto.
3. Alle riunioni se richiesti possono presenziare consulenti esterni e funzionari comunali in aggiunta ai responsabili degli uffici e servizi obbligati sulla base degli argomenti da trattare.

① Dele. Comma 2 v. Dec. Annullamento
CORTE Leg. Centrale del 6.11.97
n. 11072/10967

CAPO VII

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART.22

COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI ✓

1. Nella discussione i Consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni, o comportamenti politico-amministrativi relativi all'argomento in esame.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito esprimere valutazioni che possono offendere l'onorabilità della persona.
3. ~~Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi il Presidente lo richiama all'ordine invitandolo a desistere. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere, nella medesima seduta senza che egli tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve togliergli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese se confermare l'interdizione.~~
4. Per ristabilire l'ordine, il Presidente può sospendere brevemente la seduta e, eventualmente, sentire i capi gruppo presenti, per circoscrivere l'incidente e rimuoverne le cause. Alla ripresa il Presidente informa il Consiglio della consultazione e propone i rimedi per continuare regolarmente i lavori. ~~Se le intemperanze e gli incidenti non permettono la regolare continuazione della seduta, il Presidente propone al Consiglio, che decide in forma palese, i rimedi e le sanzioni previste dal comma seguente, necessarie nei confronti degli interessati.~~
5. Qualora non fosse possibile attuare la predetta procedura il Presidente, sentiti i capi gruppo, applica direttamente la sanzione dell'espulsione dall'aula per quella seduta, o in caso di recidiva o di particolare gravità, la sospensione del Consigliere per la durata di quella adunanza.
6. La procedura e le sanzioni di cui ai commi precedenti, con esclusione della sospensione, si applicano anche nei confronti del Sindaco e degli Assessori.

ART. 23

ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I Consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente.
2. Chi intende parlare deve farne richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega. Debbono essere evitate discussioni e dialoghi fra i vari partecipanti. In questi casi il Presidente deve intervenire togliendo la parola a chi ha dato origine al dialogo e mantenendola a chi è stato autorizzato ad intervenire.
3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione e deve essere mantenuto nei tempi prefissati. In caso di divagazione o di superamento dei tempi prefissati, il Presidente deve richiamare all'ordine chi sta parlando e togliergli la parola in caso di inosservanza delle indicazioni impartitegli.
4. Concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni si procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza senza discussione.
5. ~~Non possono essere discussi né deliberati argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto di seguito.~~
6. Per le proposte che abbiano il fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni, e sempre che non impegnino il bilancio, né modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno. Sono presentate in sede di comunicazioni e discusse entro i termini di tempo previsti per le interrogazioni. ~~Se non rientrano in tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed è iscritta nel relativo ordine del giorno.~~
7. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quando questa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.
8. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti.

ART. 24

SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE

1. Terminata la lettura della proposta e l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore, il Presidente, dà nell'ordine la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere capo gruppo o Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo può parlare per due volte, la prima di norma per non più di 15 minuti e la seconda per non più di 10, per rispondere all'intervento di replica del sindaco o del relatore.
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire di norma per non più di dieci minuti ciascuno. Il Presidente del Consiglio può intervenire in qualsiasi momento della discussione ed allo stesso compete la conclusione dell'argomento.
4. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.
5. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare a maggioranza la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro i limiti di tempo sopra stabiliti.
7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio di previsione, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

ART. 25

QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. Con la questione pregiudiziale viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.
2. Con la questione sospensiva viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.
3. Sulle questioni sollevate il Consiglio dopo l'esame ne decide, con votazione a maggioranza in forma palese, l'ammissibilità.
4. Sulle relative proposte può parlare oltre al proponente, o ad uno di essi, un consigliere per ciascun gruppo, e per ultimo il rappresentante dell'esecutivo, per non oltre cinque minuti

ART. 26

MOZIONE D'ORDINE E FATTO PERSONALE

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al regolamento, per mozione d'ordine e, anche al rappresentante dell'esecutivo, per fatto personale. Sul richiamo al regolamento e all'ordine del giorno decide il Presidente, ma in caso di esplicita richiesta la questione è posta in votazione.
2. Costituisce "fatto personale" l'essere intaccato nella propria condotta e onorabilità oppure il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisare i motivi, il Presidente decide se il fatto sussista o meno. se il richiedente insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio senza discussione, con votazione palese a maggioranza.
3. Può rispondere a che ha preso la parola per fatto personale unicamente chi lo ha provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, più di dieci minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere o il rappresentante dell'esecutivo sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può richiedere al Presidente di nominare una apposita commissione d'indagine.

ART. 27

COMPORAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse o dalle decisioni adottate.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualunque altro mezzo che interferisce con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani. A tal fine almeno uno di essi deve essere sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio alle dirette dipendenze del Presidente.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori o al pubblico il Presidente dopo aver verbalmente diffidato a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito può ordinare l'allontanamento dall'aula.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa l'adunanza i disordini proseguono il Presidente udito il parere dei capigruppo la dichiara definitivamente interrotta.

CAPO VIII

LE DELIBERAZIONI

Art. 28

REDAZIONE DEL VERBALE

1. I verbali sono atti pubblici che documentano la volontà espressa dal Consiglio attraverso ~~verso~~ le deliberazioni adottate.
2. La loro redazione è curata dal segretario comunale avvalendosi dell'ufficio di segreteria.
3. Il verbale delle deliberazioni, per ogni argomento posto all'ordine del giorno costituisce il fedele resoconto dello svolgersi della seduta consiliare e riporta i punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni e l'esito e le modalità delle votazioni.
4. Gli interventi e le dichiarazioni sono riportate succintamente, e per quanto possibile con chiarezza e completezza. E' data facoltà di richiedere che gli interventi vengano allegati integralmente a verbale, previa sottoscrizione, o che vengano trascritti integralmente le dichiarazioni di voto purchè contenute in poche righe.
5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale, tranne che su espressa richiesta, autorizzata dal Presidente, dell'autore o della persona offesa.
6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si devono esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
7. Il Consiglio, con apposita votazione, può disporre che i verbali delle sedute segrete non vengano resi pubblici ma solo comunicati a coloro che palesemente, come risultante dall'atto, ne hanno interesse, nonché alle competenti autorità.

Art. 29

APPROVAZIONE DEL VERBALE

1. I verbali, dopo essere stati firmati dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal segretario presenti all'adunanza e siglati dal funzionario che li ha stilati vengono pubblicati e depositati a disposizione dei Consiglieri che possono prenderne visione.



che ha partecipato alle votazioni

2. I verbali vengono sottoposti all'approvazione del consiglio nella prima adunanza utile. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati agli atti e se possono essere dati per letti ed approvati. Se nessuno interviene o si oppone i verbali si intendono approvati all'unanimità.
3. Quando un consigliere lo richiede si dà lettura del verbale o della parte per la quale lo stesso intende richiedere modifiche, rettifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale. Di norma non possono essere richieste modifiche di dichiarazioni altrui.
4. Nel formulare la proposta di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. se nessuno interviene la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, in forma palese la proposta di rettifica.
5. ~~Delle rettifiche approvate si prende atto nel verbale e si fa richiamo mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale cui si riferisce la rettifica.~~

Art. 30

LE VOTAZIONI

1. All'inizio di ciascuna seduta, in presenza del numero legale, il Presidente designa tre Consiglieri, tra cui uno di minoranza, per l'assegnazione delle funzioni di scrutatore.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto in quanto gli scrutatori coadiuvano il Presidente nella verifica della regolarità delle operazioni e delle validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento degli scrutatori.
5. L'espressione del voto dei consiglieri è effettuata, normalmente, mediante scrutinio palese, per alzata di mano o per appello nominale. Le votazioni sono effettuate in forma segreta quando sia prescritto espressamente dalla legge o dallo statuto o nei casi in cui il Consiglio deve esprimere con il voto l'apprezzamento e la valutazione delle qualità o dei comportamenti di persone. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge non disponga diversamente.

6. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine, fermo restando che una volta approvato un emendamento non viene messa in discussione un'altra proposta in senso contrario:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, capitoli od articoli quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati singolarmente, la votazione avviene su ciascuna parte per la quale sia stata richiesta la votazione;
7. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
8. Per i regolamenti, il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali ~~articoli essi presentano proposte per iscritto di modifica o di soppressione.~~ Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso e in forma palese. Per i bilanci e gli atti programmatici, avvenuta la discussione generale, ~~su effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica, che dovranno garantire l'equilibrio finanziario, presentate dai Consiglieri.~~ Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, la proposta originaria integrata con le modifiche approvate.
9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati.

ART. 31

FORME DI VOTAZIONE

1. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.
2. Alla votazione per appello nominale si procede quando è previsto dalla legge o dallo statuto o in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri. Il segretario comunale effettua l'appello secondo l'ordine di anzianità dei consiglieri, i quali rispondono ad alta voce votando "sì" se approvano la proposta o "no" se non l'approvano. L'espressione di voto è annotata a verbale, facendo constare il nominativo dei consiglieri che hanno votato contro la deliberazione o si sono astenuti ~~è riportato nello stesso verbale.~~ L'astensione o il voto contrario devono essere adeguatamente motivati.

3. La votazione a scrutinio segreto viene effettuata mediante schede con la seguente procedura:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento, tranne all'interno con il timbro dell'ufficio di segreteria;
 - b) ciascun consigliere scrive nella scheda sì per l'approvazione e no in caso contrario, oppure i nomi che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta sottoposta al Consiglio.
 - c) i nominativi scritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti.
 - d) quando la legge, lo statuto o i regolamenti stabiliscono che tra i nominali deve esservi una rappresentanza predeterminata della minoranza ma non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. In questo caso ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
 - e) coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti; coloro che ~~si astengono dalla votazione~~ sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
 - f) terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato e, eventualmente, proclama coloro che sono stati eletti.

ART.32

ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei presenti.
2. I Consiglieri che ~~si astengono dal voto~~ si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza e nel numero dei presenti.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata e la votazione esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

4. Salvo in casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata non può, nella stessa adunanza, formare oggetto di ulteriore discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in adunanza successiva qualora siano mutati i presupposti di fatto o giuridici o, se riproposta nello stesso testo, siano trascorsi almeno 180 giorni.
5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quelli degli astenuti. Nelle elezioni viene indicato il numero dei voti riportati da ciascun nominativo, compresi i non eletti.

CAPO IX
NORME FINALI

ART. 33
DIFFUSIONE

1. Copia del presente regolamento sarà consegnata ai consiglieri comunali in carica. Inoltre, copia dello stesso sarà inviata, dopo la loro proclamazione, ai consiglieri neo eletti.
2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala della adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
3. Il Sindaco invierà copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, all'organo di revisione, al difensore civico.

ART. 34
ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole riscontro da parte dell'organo di controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune.
3. Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta.

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. OGGETTO E FINALITÀ	PAG. 1
ART. 2. NORME DI RIFERIMENTO	" 1
ART. 3. INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO	" 2

CAPO II - LE ADUNANZE

ART. 4. SEDE DELLE ADUNANZE	" 3
ART. 5. PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE	" 4
ART. 6. ADUNANZE "APERTE"	" 4

CAPO III - I CONSIGLIERI

ART. 7. MANDATO ELETTIVO	" 6
ART. 8. DIMISSIONE, DECADENZA, RIMOZIONE, SOSPENSIONE	" 7
ART. 9. DIRITTI DEI CONSIGLIERI	" 7

CAPO IV - GLI ORGANI CONSILIARI

ART. 10. I GRUPPI CONSILIARI	" 10
ART. 10 bis. CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO	" 10
ART. 10 ter. LOCALI DEI GRUPPI CONSILIARI	" 11
ART. 11. COMMISSIONI CONSILIARI	" 11
ART. 12. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	" 12
ART. 13. ATTRIBUZIONI E POTERI	" 12

CAPO V – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 14.	CONVOCAZIONE	"	14
ART. 15.	ORDINE DEL GIORNO	"	15
ART. 16.	TERMINI DI CONSEGNA	"	16
ART. 17.	PUBBLICAZIONE	"	16
ART. 18.	DEPOSITO DEGLI ATTI	"	17

CAPO VI – LE ADUNANZE

ART. 19.	VALIDITÀ DELLE ADUNANZE	"	18
ART. 20.	PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI	"	19
ART. 21.	LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO	"	19

CAPO VII – DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 22.	COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI	"	20
ART. 23.	ORDINE DELLA DISCUSSIONE	"	21
ART. 24.	SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE	"	22
ART. 25.	QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE	"	23
ART. 26.	MOZIONE D'ORDINE E FATTO PERSONALE	"	23
ART. 27.	COMPORAMENTO DEL PUBBLICO	"	24

CAPO VIII - LE DELIBERAZIONI

ART. 28. REDAZIONE DEL VERBALE	"	25
ART. 29. APPROVAZIONE DEL VERBALE	"	25
ART. 30. LE VOTAZIONI	"	26
ART. 31. FORME DI VOTAZIONE	"	27
ART. 32. ESITO DELLE VOTAZIONI	"	28

CAPO IX - NORME FINALI

ART. 33. DIFFUSIONE	"	30
ART. 34. ENTRATA IN VIGORE	"	30

Adde: ~~Art. 8~~ comma 8 all'art. 10
e Art. 11/2 "Commissari" di
indicare giunta delibere
consiliare n. 32/PP

Sopprimi giunta
delibere consiliare
n. 59 del 23-6-2000